



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.52045.2023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi vertente

tra

Parte_1 - **Parte_2**, in persona dell'Amministratore Unico, con sede in Formia (LT), Via G. Paone n. 58 (Partita I.V.A. **P.IVA_1**), domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 58, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Calcioli e dall'Avv. Antonella Blasi

attore

contro

CP_1 (**P.IVA_2** in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 difesa dall'Avv. Giuseppe Allocca giuseppe. **Email_1** azio. **Email_2** it) e domiciliata in Roma alla via Marcantonio Colonna n. 27 difensori;

convenuta

e contro

L'AZIENDA U.S.L. LATINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Latina, Viale Pier Luigi Nervi s.n.c. – Complesso "Latina Fiori" – Palazzina G2 (P.E.C.: amministrazione@pec.ausl.latina.it),

Convenuta non costituita

FATTO

Parte attrice citava in giudizio la **CP_1** e la **CP_2** al fine di far accertare l'appropriatezza dei ricoveri erogati nell'anno 2015, così come identificati nei relativi verbali di verifica della documentazione clinica e/o

dell'appropriatezza dei ricoveri; si chiedeva la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute, *Parte_3*, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto sulla fattura n. 18 del 20 giugno 2019, pari a 109.001,72 euro, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data della trattenuta sino alla restituzione. Concludeva la parte attrice chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza dei rilievi su cui l'*Controparte_3* Sanitaria pretende di affermare la inapproprietezza delle prestazioni erogate e la conseguente inesistenza del credito dalla stessa vantato e dei presupposti per le sanzioni dalla stessa indicate; accertare e dichiarare che la *Parte_1*, in relazione alle prestazioni rese ai pazienti, le cui cartelle sono state esaminate dai Medici Revisori per il periodo relativo all'anno 2015, aveva correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio di accreditamento di cui alla normativa vigente; accertare e dichiarare l'insussistenza di un obbligo di parte attrice a corrispondere la pretesa economica avanzata dall'*Parte_3* nelle richieste formulate nelle note prot. n. U.0020256 e prot. n. 0020258 del 4 giugno 2019 di pagamento/emissione nota di credito in esito ai controlli sull'attività, per complessivi 109.001,72 euro, quale differente remunerazione delle prestazioni erogate a carico del *CP_4* accertare e dichiarare che il credito non è certo, stante la non definitività dei controlli per il periodo in questione per la mancata attivazione del Collegio Arbitrale ex D.C.A. 40/2012 e quindi l'inesigibilità del credito; accertare e dichiarare tutto quanto sopra e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione, *Parte_3* e/o *CP_1*, ognuna per quanto di competenza, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto sulla fattura n. 18 del 20 giugno 2019, pari a 109.001,72 euro, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data della trattenuta sino alla restituzione; in via subordinata, accertare e dichiarare comunque l'assenza di presupposti e condizioni per dar corso alla prospettata applicazione di sanzioni aggiuntive, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza di un credito dell'Amministrazione Sanitaria (Regione ed *Parte_3* per sanzioni aggiuntive nella misura prospettata nelle note sopra richiamate, con la conseguente restituzione degli importi non dovuti, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data della trattenuta sino alla restituzione.

La *CP_1* costituendosi eccepiva:

- a) difetto di legittimazione passiva;
- a) rispetto della tempistica per quanto riguarda la sanzione, che avrebbe fatto decadere l'amministrazione;
- b) rispetto del principio di legalità.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte nei confronti della CP_1, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate sia nell'an che nel quantum. Rigettare, in ogni caso, tutte le domande di garanzia e manleva avanzate nei confronti della CP_1 compreso il pagamento degli interessi moratori ex art. 5 d. lgs. 231/2002. Con vittoria di spese.

La ^{Cont} imaneva contumace.

Sulle rispettive conclusioni la causa era spedita in decisione.

Motivi della decisione

Nella comparsa conclusionale parte attrice chiede (al Collegio Giudicante?) che

“la causa venga rimessa sul ruolo al fine di poter acquisire la seguente documentazione, venuta a conoscenza delle parti, e formatasi solo successivamente al termine preclusivo di cui all'art. 171 ter c.p.c.:

1) comunicazione della Regione CP_1 n. 0747671 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto: “trasmissione relazione finale Collegio Arbitrale Regionale ai sensi del DCA n. 40/12. Tipologie assistenziali e periodi di riferimento: ricoveri in acuzie 2015 anno intero. Struttura interessata: Pt_2 Controparte_5”;

2) Collegio Arbitrale Regionale - verbale prima convocazione – seduta del 28 maggio 2024 – discordanza sull'esito dei controlli struttura clinica polispecialistica” Parte_1”.

Questo giudice non ritiene rilevante ulteriore acquisizione perché con nota della difesa della CP_1 (al fascicolo processuale il 14.6.2024) è stata depositata la relazione finale data 29.5.2024 del Collegio Arbitrale.

In generale occorre rilevare come sia stata accertata la violazione della normativa vigente, la quale prevede l'annotazione in cartella clinica delle tre ore di riabilitazione, allo scopo di attestare l'appropriatezza quali-quantitativa della prestazione. Il *thema decidendum* è costituito dagli esiti dei controlli esterni relativi ai ricoveri in riabilitazione post acuzie anno 2015.

Circa la eccepita decadenza nel termine dei controlli occorre evidenziare che i termini per l'esperimento dei controlli esterni di cui al DCA 40/2012 non possono essere considerati perentori. I termini previsti dal DCA 40/2012 non possono mai derogare alla legittima attività di controllo ex art.8octies D.lgs. 502/92 suscettibile

solo della prescrizione decennale per ripetizione dell'indebito. Il DCA può organizzare l'Amministrazione dall'interno ma mai derogare alle norme poste dal codice civile. Peraltro, i controlli possono essere effettuati senza limiti temporali rimanendo sottoposti, come detto, unicamente al termine prescrizionale della ripetizione dell'indebito oggettivo. Non si tratta di sanzioni quanto piuttosto del recupero monetario a seguito di controlli effettuati dallo speciale Collegio.

Quale dato dirimente si osserva che con il contratto concernente l'erogazione di prestazioni a carico del SSR (art. 8 quinquies D. lgs. 502/92) parte attrice ha accettato l'esistenza dei controlli di validazione oggi contestati. Parte attrice ha accettato l'applicazione dei provvedimenti che regolano l'attività dei controlli esterni di cui al DCA 58/2009 e DCA 40/2012.

Contrattualmente ha accettato l'onere dell'annotazione del minutaggio della prestazione sanitaria ai fini della sua remunerazione che era alla base delle contestazioni che hanno portato al recupero monetario. La normativa prevede l'annotazione in cartella clinica delle tre ore di riabilitazione, allo scopo di attestare l'appropriatezza quali-quantitativa della prestazione; parte attrice vorrebbe integrare il requisito fornendo prova della tempistica attraverso documentazione integrativa, ma il rilievo rimane oggettivamente presente.

I tempi dell'attività riabilitativa devono necessariamente dalle cartelle cliniche (ai fini della dimostrazione certa almeno delle tre ore di attività riabilitativa normalmente richieste). È oggettivo che sia necessario completare tutte le registrazioni dell'attività sanitaria espletata per come pattiziamente stabilito.

Emerge quale requisito indispensabile ai fini dell'appropriatezza delle cure non solo la garanzia della riabilitazione per almeno tre ore giornaliere e la sua conseguente attestazione sulla cartella clinica.

La CP_1 ha emanato la legge n. 2 del 2003. All'art. 70 è disciplinato il tema delle sanzioni relative ai controlli esterni per l'attività di ricovero, cui sono seguiti i DCA n. 58/2009 e n. 40/2012 i quali, in questa sede, non possono essere sindacati. Peraltro come detto essi sono richiamati pattiziamente nei contratti vigenti tra le parti. L'annotazione mancante rende arduo il controllo successivo proprio della CP_1 la quale ha l'obbligo giuridico, trattandosi di pubbliche risorse, di verificare la congruità e l'appropriatezza della prestazione resa dal soggetto erogatore ex art. 8 octies D.Lgs 502/92.

Da ultimo venendo alla relazione deposita dalla **CP_1** in data 14.6.2024 occorre rilevare che il Collegio arbitrale ha rivisitato parte delle iniziali contestazioni.

In ottemperanza al DCA n. 40/2012 è stata compilata la relazione del 29.05.2024, concernente i lavori del Collegio Arbitrale che riunitosi su istanza della [...]

Controparte_6 .

Nella relazione sono sintetizzate le operazioni svolte, le decisioni del Collegio Arbitrale e le motivazioni che le hanno sostenute, conformemente a quanto stabilito nel punto 3.7 del citato DCA.

Questo giudice ritiene che i lavori del Collegio possano essere presi quale condivisibile approdo e risoluzione arbitrale della controversia in atto.

La **CP_1** – pur avendo legittimamente operato la ritenuta finanziaria sui rilievi precedenti - adeguerà la propria richiesta economica a quanto accertato nella relazione del Collegio arbitrale regionale del 29.05.2024.

Per quanto sopra accerta che gli importi dovuti dalla parte attrice sono quelli derivanti dalla diretta applicazione dei risultati cui è giunto il Collegio Arbitrale Regionale nella relazione del 29.05.2024. L'eventuale relativa differenza economica – per come derivante dalla Relazione del 29.5.2024 - sarà restituita all'avente diritto con decorrenza dalla notifica della presente sentenza e con decorrenza degli interessi legali sempre a partire dalla notifica stessa.

Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- a) accerta che gli importi dovuti dalla parte attrice sono quelli derivanti dall'applicazione dei risultati cui è giunto il Collegio Arbitrale Regionale nella Relazione del 29.05.2024; la relativa differenza economica sarà restituita all'avente diritto con decorrenza dalla notifica della presente sentenza e con decorrenza degli interessi legali a partire dalla notifica stessa;
- b) compensa le spese di lite.

Roma, 11.2.2026

Il Giudice
Alberto Cianfarini